

PLACITI CAMPANI


(Biblioteca dell'Abbazia di Montecassino, Capua 960; Sessa Aurunca 963; Teano 963)

Sono le più antiche attestazioni scritte in un volgare dell'area linguistica italiana. Si tratta di formule testimoniali inserite all'interno di sentenze (*placita*) emesse in latino. Nel primo caso, un privato, Rodelgrimo, rivendica la proprietà di una vasta area, di cui descrive per iscritto i confini; l'abate di Montecassino Aligerno (949-985), impegnato nella ricostruzione delle proprietà del monastero in qualche modo sottartate al controllo del monastero dopo la devastazione patita da parte degli arabi nel lontano 883, contesta la pretesa di Rodelgrimo. Il giudice chiede a quest'ultimo di esibire documenti che supportino le sue rivendicazioni, ma non essendovene, dispone che l'abate adduca testimoni che attestino invece le sue ragioni e che testimonino secondo la formula dettata dal giudice stesso, come poi puntualmente accade da parte dei chierici Mari e Teodemondo.

I due codici linguistici, il latino e il volgare, sono usati con chiara consapevolezza delle loro diversità, ma certamente la formularità delle testimonianze volgari e la ripetizione del modello in contesti differenti rivela l'esistenza di tradizioni convenzionali applicate anche al volgare, presenti nelle pratiche cancelleresche e notarili.

PLACITI CAMPANI

(Biblioteca dell'Abbazia di Montecassino, Capua 960; Sessa Aurunca 963; Teano 963)



Capua, marzo 960

(...)

Ideo nos qui supra iudex iudicabimus et per nostrum [iu]dicium eos guadiare fecimus tali tenore, quatenus ipse qui supra Rodelgrimus plicaret se cume lege, et ipse [qui] supra Aligerus venerabilis abbas pro pars memorati sui monasterii faceret ei per testes talem consignationem se[cun]dum lege, ut singulo ad singulos ipsi testes eius teneat in manum supradictam abbreviaturam, quam ipse Rodel[grim]us hostenserat, et testificando dicat: «*Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, [t]renta anni le possette parte sancti Benedicti*»; et firmarent testimonia ipsa secundum lege per [sa]cramenta.

(...)

Ille¹ autem tenens in manum predicta abrebiatura que memorato Rodelgrimo² hostenserat et cu malia manu tetigit eam et testificando dixit:

Sao³ ko kelle⁴ terre per kelle fini que ki contene⁵ trenta anni le possette parte sancti Benedicti⁶

Deinde ante nos benire fecimus predictum Teodemundum diaconum et monachum quem similiter monuimus de timore Domini ut quicquid de causa ista veraciter sciret diceret ipsos. Ille autem tenens in manum predicta abbreviatura et cu malia manu tangens eam et testificando dixit:

Sao ko kelle terre per kelle fini que ki contene trenta anni le possette parte sancti Benedicti

¹ Si tratta del primo testimone, il monaco Mari.

² Rodelgrimo era colui che contestava la proprietà al monastero.

³ Da SAPIO: si pone il problema del perché si ha come esito *sao* e non *saccio*, esito naturale in area campana. Si è ipotizzato: 1) Analogia con le forme *sai*, *sa* attestate nella stessa area; 2) prestito settentrionale diffusosi gli usi cancellereschi degli ambienti longobardi. *Sao* era forse pronunciato *So*, diversamente non sarebbe facile comprendere il raddoppiamento fono sintattico atteso nelle formule di Sessa Aurunca e di Teano: *Sao eco* ecc.

⁴ *Ko* < QUOD; ha valore di congiunzione, tratto meridionale; *ki* < QUI; *kelle* < (EC)CU ILLE. **Approfondimento sulle labiovelari.**

⁵ È intransitivo con valore passivo: “che qui si dice; che qui si descrive”. Si noti l’assenza di dittongazione spontanea che iscrive il testo nell’area meridionale.

⁶ Latinismo, Genitivo di possesso.

Sessa Aurunca, marzo 963

*Sao cco kelle terre per kelle fini que tebe monstroi⁷ **Pergoaldi foro** que ki contene et trenta anni le possette*

Teano, 26 luglio 963

*Kella terra per kelle fini que bobe mostrai **Sancte Marie e** et trenta anni la posset parte sancte Marie*

Teano, ottobre 963

Sao cco kelle terre per kelle fini que tebe monstroi trenta anni le possette parte Sancte Marie

⁷ Cfr. Teano, *mostrai*.

Traduzioni

Capua, marzo 960

“Perciò noi, giudice di cui sopra, sentenziammo e per nostra sentenza facemmo loro garantire che il suddetto Rodelgrimo si sarebbe rimesso alla legge e il suddetto venerabile abate Aligerno per la parte del suddetto monastero avrebbe fornito a lui prova mediante testimoni secondo legge in tal modo: che a uno a uno i suoi testimoni, tenendo in mano la suddetta memoria prodotta da Rodelgrimo, avrebbero pronunciato la seguente testimonianza: «So che quelle terre, per quei confini qui descritti, trent'anni le ha possedute la parte di S. Benedetto», e avrebbero confermato la loro testimonianza secondo legge mediante giuramento”.

Egli dunque tenendo in mano le predetta memoria che il ricordato Rodelgrino aveva mostrato, la toccò con l'altra mano e testimoniando disse:

So che quelle terre secondo quei confini qui descritti trenta anni le ha possedute la parte di San Benedetto.

Poi facemmo venire davanti a noi il predetto Teodemondo diacono e monaco che analogamente ammonimmo in nome del timor di Dio affinché tutto ciò che sapeva su questa causa lo dicesse loro in verità. Egli dunque tenendo in mano la predetta memoria e toccandola con l'altara mano, testimoniando disse:

So che quelle terre secondo quei confini qui descritti trenta anni le ha possedute la parte di San Benedetto.

Sessa Aurunca, marzo 963

So che quelle terre secondo quei confini che ti mostrai furono di Pergoaldo come qui si dice e le ha possedute per trent'anni.

Teano, 26 luglio 963

Quella terra secondo quei confini che vi mostrai, è di Santa Maria e l'ha posseduta trent'anni.

Teano, ottobre 963

So che quelle terre secondo quei confini qui descritti le ha possedute per trent'anni la parte di santa Maria.